



# Prefettura di Firenze

Albo dei Segretari Comunali e Provinciali  
Sezione Regionale Toscana

Rif. nota prot. n. 6294 del 27.08.2019

Firenze, 27 agosto 2019

Al Sig. Sindaco  
del Comune di  
**LICCIANA NARDI**

Al dott.  
**Carlo Consolandi**  
segretario titolare della segreteria  
convenzionata di  
**PONTREMOLI + TRESANA + FILATTIERA +  
ZERI**

Al Sig. Sindaco  
del Comune di  
**PONTREMOLI**

**VISTA** la nota in riferimento con la quale il Sindaco del Comune di Licciana Nardi (MS), **sede vacante dal 01.01.2019**, chiede che venga garantita la funzionalità della sede di segreteria prorogando l'incarico di reggenza già affidato al dott. Carlo Consolandi, segretario titolare della sede di segreteria convenzionata di Pontremoli + Tresana + Filattiera + Zeri (MS), per il periodo dal 01.09.2019 al 30.09.2019;

**RICHIAMATA** la delibera n. 9/6 del 7 maggio 1998 e la norma di cui all'art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 465/97, la quale dispone che i segretari collocati in disponibilità devono utilizzarsi prioritariamente per reggenze e supplenze favorendo le prestazioni di servizio e lo svolgimento di incarichi nell'ambito della provincia di residenza o comunque negli ambiti territoriali più vicini alla residenza stessa;

**VALUTATA** la condizione sopra richiamata;

**VISTO** il comma 1° dell'art. 3 del C.C.N.I. dei Segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 22.12.2003, come modificato dall'Accordo sottoscritto in data 13.01.2009;

**CONSIDERATO** di dover assicurare la funzionalità della segreteria del Comune di Licciana Nardi fino alla nomina del nuovo segretario titolare

## SI AUTORIZZA

la **reggenza a scavalco** del dott. Carlo Consolandi, segretario titolare della sede di segreteria convenzionata di Pontremoli + Tresana + Filattiera + Zeri, presso la segreteria comunale di Licciana Nardi, per il periodo dal 01.09.2019 al 30.09.2019;

Si applica nei confronti del segretario reggente il compenso nella misura stabilita all'art. 3, comma 2) del C.C.N.I. dei Segretari comunali e provinciali – Accordo n. 3 sottoscritto in data 13.01.2009, **come modificato dall'Accordo sottoscritto in data 27.03.2019** ("...in misura percentuale sulla retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 37, comma 1 lett. da a) ad e) del CCNL del 16.05.2001, ragguagliata al periodo di incarico;... **nella misura del 20% della retribuzione. L'aliquota da applicare è invece pari al 25% sin dal primo giorno dell'incarico nelle ipotesi in cui l'incarico di supplenza e reggenza a scavalco riguardi un periodo pari ad un massimo di 6 giorni continuativi – in caso di proroga l'aliquota applicabile sarà pari al 20% - oppure nell'ipotesi in cui l'incarico di supplenza o reggenza sia affidato su una sede di segreteria convenzionata**").

L'Incaricato del Servizio  
(Antonella Cantini)